



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA'

Dipartimento regionale tecnico

Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina

Rif. nota n. del

Prot. uscita n. 184159 data 18 settembre 2017

**Alla Città Metropolitana di Messina
A tutti i Comuni della provincia di Messina
Ai Presidenti degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Messina**

e p. c.

Alla Procura della Repubblica di Messina

- Barcellona P.G.

- Patti

A S.E. il Prefetto di Messina

Al Dirigente generale del Dipartimento Reg.le Tecnico

Al Dirigente generale del Dipartimento Reg. le della Protezione Civile

OGGETTO: INDIRIZZI APPLICATIVI DEL PUNTO 8.4.3 DEL D.M. 14/01/2008 RELATIVI AD INTERVENTI LOCALI IN ZONA SISMICA, REVOCA, IN AUTOTUTELA, DELLA DISPOSIZIONE DI SERVIZIO "OPERE NON SOGGETTE A N.O. SISMICO" N.235 DEL 26/08/2008 E COSTITUZIONE SPORTELLO PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AL "SISMA BONUS"

1. Premesse ed inquadramento normativo

A seguito dei numerosi eventi sismici che continuano a colpire il territorio nazionale si è osservato, tra l'altro, come, tra gli elementi di vulnerabilità sismica che contraddistinguono il patrimonio edilizio esistente ricorrono crolli rovinosi in corrispondenza di varchi nelle murature, nicchie e vani ricavati all'interno di pareti portanti, in corrispondenza di rastremazioni di pilastri e travi in cemento armato, sopraelevazioni, superfetazioni, etc.

In particolare, tali danneggiamenti appaiono spesso aggravati dalla preesistenza di interventi invasivi sulle strutture portanti, effettuati per finalità impiantistiche, architettoniche o di arredo interno.

Tali criticità strutturali pregiudicano in maniera significativa l'equilibrio statico delle strutture, ne riducono le sezioni resistenti creando disconnessioni e soluzioni di continuità strutturale e, sotto azione sismica, ne causano frequentemente il collasso.

Alcune tra le sopracitate opere rientrano tra quelle per le quali la normativa prevede obbligatoriamente l'esecuzione di interventi di adeguamento o miglioramento sismico ai sensi del capo 8.4.1. ed 8.4.2. del vigente D.M. 14 gennaio 2008.

Inoltre, la normativa vigente prevede la possibilità di effettuare interventi locali e di riparazione ed indica le modalità di predisposizione dei relativi progetti di verifica sismica e di dimensionamento strutturale.

Tale norma, al punto 8.4.3. distingue discrezionalmente tali interventi tra quelli che cambiano o meno *“significativamente, il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidità o di peso”*.

Infine si osserva come, tra le criticità sopra elencate (bucature in strutture portanti, rastremazioni strutturali, apertura di cavità, superfetazioni, etc.) che aggravano lo stato di vulnerabilità sismica degli edifici esistenti, non appare, all'interno della norma, alcun orientamento univoco né la vigenza di divieti o limitazioni se non in termini di valutazioni discrezionali di esclusiva competenza del tecnico progettista.

Alla luce di quanto predetto e di cattive pratiche costruttive, talvolta ricorrenti in attività di ristrutturazione edilizia, strutturale ed impiantistica, questo Ufficio ritiene necessario **individuare compiutamente tutti quegli interventi minori, ma strutturalmente invasivi, che devono essere vietati, in quanto la loro esecuzione aumenta la vulnerabilità sismica delle strutture.**

Considerato inoltre come, ad oggi, non risulti definito, dalla normativa vigente, un elenco delle opere minori non soggette ad autorizzazione sismica e che, con Sentenza n.3947/2015 della III Sezione Penale della Corte di Cassazione è stato sancito che *“affinchè si configuri la violazione di norme antisismiche non rilevano né la natura delle opere né i materiali usati poiché all'uopo è sufficiente che le opere siano realizzate in zona sismica, risultando altresì irrilevante la precarietà dell'intervento o la sua funzione pertinenziale”*, lo scrivente ritiene di dover **revocare in autotutela, in coerenza con quanto attuato da altri Uffici del Genio Civile dell'isola, la disposizione di servizio emanata dal dirigente pro tempore dell'Ufficio del Genio Civile di Messina n. 235 del 26 agosto 2008 relativa ad opere per la cui realizzazione fù ritenuta non necessaria l'autorizzazione ai fini sismici.**

Contenuti e procedure nel seguito riportate sono state oggetto di conferenza dei dirigenti dell'Ufficio del Genio Civile tenutasi in data 5 settembre 2017.

Gli Ordini ed i Collegi professionali sono invitati a diffondere ed informare i propri iscritti dell'emissione del presente Atto di Indirizzo e ad adeguare, coerentemente alle disposizioni fornite, le progettazioni strutturali, impiantistiche, architettoniche.

2. Interventi vietati in manufatti soggetti ad azione sismica

Considerato che il già citato punto 8.4.3. del D.M. 14 gennaio 2008 e relativa Circolare n.617/C.S.LL.PP. del 2 febbraio 2009, rinviano a valutazioni di natura discrezionale a riguardo del carattere invasivo delle opere rientranti nella tipologia di intervento locale, fermo restando che rimane di esclusiva competenza di questo Ufficio accertare, sulla scorta delle motivate valutazioni proposte dal tecnico progettista, l'obbligo di effettuazione di verifica sismica globale del fabbricato oggetto del proposto intervento, **dalla data di emanazione del presente atto di indirizzo, viene fatto divieto, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di realizzazione delle sottoclenate opere.**

2.1. Interventi con finalità impiantistiche

E' fatto divieto assoluto di realizzazione di:

- **bucature passanti**, eseguite con strumentazioni di qualunque diametro, in pilastri di muratura, cemento armato, prefabbricati o in acciaio;
- **bucature passanti**, eseguite con strumentazioni di diametro pari o superiore a cm.10. in murature portanti e/o murature di riempimento o irrigidimento in mattoni pieni, non completate da cerchiatura in acciaio di spessore adeguato a sostituire, in termini di rigidità e di resistenza, la muratura rimossa;
- **bucature di solai** strutturali, per il passaggio di condotte idriche, elettriche, gas, telefoniche, canne fumarie, etc. tali da costituire soluzione di continuità di preesistenti travetti o solette portanti;

2.2. Interventi minori su opere strutturali

E' fatto divieto assoluto di realizzazione di:

- **rastremazioni** o risagomature, con soluzioni di continuità, di pilastri in cemento armato e conseguente riduzione della sezione sismoresistente;
- **taglio** barre di armatura (filanti, staffe, sagomati, ferri d'angolo, etc.) di pilastri e travi costituenti la struttura portante di manufatti in c.a. (pilastri, setti, pareti a taglio, muri, etc.)
- **tagli** o incassi di qualunque profondità, in pilastri, travi in c.a. e pareti portanti e solai strutturali tali da ridurre la sezione sismo resistente;
- **escavazioni** in breccia, riduzioni di spessori strutturali, rastremazioni di muri, setti, pilastri o travi con funzione strutturale.

Chiunque, tra i soggetti previsti ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 64/1974, oggi sostituito dall'art.103 del D.P.R. n.380/2001 venga a conoscenza della realizzazione di opere rientranti tra quelle sopraelencate, è tenuto a segnalarlo all'Amministrazione comunale del territorio nel quale ricade l'opera ed a questo Ufficio per consentire i profili di vigilanza previsti ai sensi dell'art.21 della sopracitata L.64/74, oggi sostituito dall'art.96 del D.P.R. n.380/2001

Previo accertamento tecnico e conseguente redazione di processo verbale, questo Ufficio provvederà all'emissione del relativo verbale di violazione delle norme sismiche, trasmettendolo all'Autorità Giudiziaria competente.

Le opere predette, ove indispensabili per garantire efficaci condizioni di sicurezza sismica (*adeguamento giunti tecnici, demolizioni controllate, ampliamenti strutturali, consolidamento fondazioni, etc.*) potranno essere proposte soltanto nell'ambito di un complessivo intervento strutturale ed esclusivamente a seguito di adeguate motivazioni tecniche che ne attestino la mitigazione degli effetti sulle strutture esistenti, con adeguato intervento di rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico da autorizzare preventivamente da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Messina.

3. Raccomandazioni e linee guida progettuali

Alla luce di quanto previsto dalla normativa tecnica vigente e preso atto che il già citato punto 8.4.3. del D.M. 14 gennaio 2008 e relativa Circolare n.617/C.S.LL.PP. del 2 febbraio 2009, rinviano a valutazioni di natura discrezionale a riguardo della capacità, da parte degli interventi locali, di ridurre la resistenza alle azioni sismiche si raccomanda, nell'attività di progettazione, quanto segue:

- **predisporre calcoli di verifica** ogni qualvolta l'intervento locale modifichi il comportamento di altre parti della struttura nel suo insieme o nel caso in cui gli elementi strutturali interessati risultino comunque connessi con le strutture esistenti
- **predisporre calcoli di verifica sismica dell'intero fabbricato** ogni qualvolta l'intervento cambi significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche a causa di una variazione non trascurabile di rigidità e di peso;
- **adeguare sismicamente** le strutture preesistenti con idonei interventi **sempre propedeutici** alle previste modifiche strutturali ed in tutti i casi previsti ai sensi del punto 8.4.1. del D.M. 14 gennaio 2008;
- **migliorare sismicamente** le strutture preesistenti con idonei interventi **sempre propedeutici** alle previste modifiche strutturali ed in tutti i casi previsti ai sensi del punto 8.4.2. del D.M. 14 gennaio 2008;
- **predisporre adeguata progettazione degli interventi di rafforzamento locale o di riparazione** delle strutture preesistenti con idonei interventi **sempre propedeutici** alle previste modifiche strutturali in tutti i casi previsti ai sensi del punto 8.4.3. del D.M. 14 gennaio 2008;

4. Indirizzi applicativi e limiti degli interventi locali

Alla luce di quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, questo Ufficio, **non procederà all'autorizzazione all'inizio lavori in zona sismica** ogni qualvolta verranno proposte opere locali comportanti l'aumento dei carichi preesistenti o la modifica sostanziale del comportamento strutturale dell'edificio, **prive di interventi di rafforzamento sulle strutture portanti verticali ed orizzontali.**

4.1 Interventi locali che comportano l'aumento della vulnerabilità sismica

Si riporta un elenco, non esaustivo, delle opere che possono pregiudicare la stabilità dell'edificio sotto azione sismica aumentandone le condizioni di vulnerabilità:

- **cambio** e sostituzione delle coperture a tetto da legno/acciaio a cemento armato o c.a.p.;
- **inserimento** di balconi con ancoraggi invasivi nelle strutture preesistenti;
- **collocazione** di serbatoi, macchinari impiantistici, fotovoltaici, eolici, ripetitori e quant'altro modifichi le condizioni di carico delle strutture preesistenti,
- **apertura** di varchi, bucatore, rimozione di porzioni di pareti portanti o tamponature in mattoni pieni, in blocchi o in murature di pietrame.

L'Ufficio del Genio Civile di Messina si riserva la facoltà di vietarne la realizzazione ed, in ogni caso, di richiedere, per valutare la fattibilità dei sopraelencati interventi, verifiche complessive dell'edificio comprensive delle verifiche di sicurezza sismica ante e post operam complete di indicatori di rischio sismico ai diversi stati limite.

4.2 Limitazioni e prescrizioni per la progettazione di interventi locali

Stante il già richiamato carattere di discrezionalità sancito dal punto 8.4.3. del D.M. 14 gennaio 2008 e relativa Circolare n.617/C.S.LL.PP. del 2 febbraio 2009 in merito alla capacità di ridurre la resistenza alle azioni sismiche da parte degli interventi "locali" **si dispone**, dalla data di emanazione del presente atto di indirizzo, che i sottoelencati interventi locali, **a salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed al fine di limitare lo stato deformativo delle strutture preesistenti** ed evitare la formazione di micro fessurazioni, scongiurando così un aggravamento della vulnerabilità sismica e la conseguente peggiorata risposta strutturale alla sollecitazione sismica; **dovranno rispondere ai sottoelencati requisiti:**

- **i varchi nelle pareti in muratura portante** per la realizzazione di aperture, saranno esclusivamente limitati alla realizzazione di porte o finestre di **luce massima di mt.2,00**;
- l'apertura di **varchi in pareti di tamponatura** non portante in blocchi artificiali o mattoni pieni o semipieni o **pareti di irrigidimento** in muratura di pietrame, mista, di blocchi o mattoni pieni o semipieni dovranno avere luce massima **non maggiore di mt. 3,00** e nel limite di un mezzo (1/2) della luce netta tra i telai o le pareti ortogonali limitrofe;
- la previsione di nuovi sbalzi o balconi in c.a. o acciaio dovrà limitarsi, negli edifici in muratura, a **luci massime di 1,00 mt.** ed in ogni caso le nuove strutture dovranno essere ammortate alle strutture preesistenti previa realizzazione di adeguati interventi di rafforzamento locale. La realizzazione di balconi, di luce superiore è ammessa nei fabbricati in cemento armato soltanto previa verifica sismica locale o globale del fabbricato.
- la realizzazione di pergolati, tettoie aperte, gazebi, giardini d'inverno **al piano terra potrà essere consentita soltanto previa autorizzazione sismica** e, nel caso di connessione strutturale con l'edificio preesistente, questa dovrà essere rigorosamente valutata mediante **interventi di adeguamento delle strutture esistenti o la previsione di efficaci sistemi di connessione** tali da evitare il trasferimento di sollecitazioni anomale quali azioni di martellamento, torsione o flessione deviata.
- la realizzazione di pergolati, tettoie aperte, gazebi, giardini d'inverno **in sopraelevazione a fabbricati esistenti, potranno essere valutate previa verifica globale dell'edificio** nel caso in cui il peso complessivamente aggiunto superi il 50% del carico permanente già previsto o la superficie del nuovo manufatto superi i 20,00 mq. All'interno di tali limiti rimane obbligatoria la

verifica locale dell'opera che deve garantire un comportamento di struttura "portata", in conformità a parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici n.5558 del 13 giugno 2011, (*Allegato 1*). Nel caso in cui non ricorra tale fattispecie e la stessa si configuri come opera solidale alle strutture esistenti, vige l'**obbligo di adeguate opere di rafforzamento locale, da eseguire propedeuticamente all'intervento**, dei preesistenti pilastri in cemento armato o cordoli di testa delle sottostanti murature portanti che dovranno essere sismicamente adeguate con idonei interventi;

- rilevato il carattere discrezionale previsto ai sensi dell'art.90 del D.M. 380/2001, **il numero massimo di piani in sopraelevazione su qualsivoglia tipologia strutturale esistente è pari ad uno (1)**. Ove il fabbricato sia stato in passato già oggetto di sopraelevazione, ancorchè abusiva o adeguata similmente **è fatto divieto di prevedere ulteriori sopraelevazioni**

In ogni fattispecie rientrante o meno nella sopraelencata casistica non esaustiva, la previsione di qualsiasi apertura, varco o breccia strutturale potrà essere valutata soltanto sulla scorta della realizzazione, propedeutica all'esecuzione dell'intervento di modifica strutturale, di telai o cerchiature metalliche o in c.a. o cerchiaggi e fasciature con fibre sintetiche tali da garantire rigidità e resistenza analoghe a quelle preesistenti.

4.3 Interventi locali di mitigazione della vulnerabilità sismica

Al fine di mitigare i preesistenti indicatori di vulnerabilità sismica esistenti in fabbricati in muratura, acciaio o cemento armato e, con riferimento a consolidati studi e riferimenti di letteratura messi a punto dal G.N.D.T. C.N.R., si raccomanda nella progettazione, ove possibile, quanto segue:

- completare i piani porticato caratterizzati da sole pilastrature in c.a., con murature in mattoni forati o blocchi semipieni al fine di evitare vulnerabilità sismiche da "*piano soffice*".
- limitare la presenza di finestrate a nastro, causa dei collassi strutturali da "*pilastro tozzo*", e completare fino a quota di intradosso con adeguate murature di tompono le tamponature esistenti in affiancamento alle pilastrature esistenti;
- al fine di evitare il collasso strutturale da "*telaio zoppo*" dovranno essere completate le tamponature di perimetro e cerchiaggio delle travi a ginocchio nei vani scala;
- privilegiare, negli interventi di miglioramento sismico in edifici in muratura la sostituzione di solai e coperture in legno spingenti con strutture non spingenti in materiali analoghi, garantendo un "*comportamento scatolare*" dell'edificio mediante cordoli in acciaio, catene e tiranti di piano, etc. evitando la previsione di pesanti cordolature e solcette in cemento armato;
- inserire nelle murature caotiche, al fine di ottenere "*efficaci consolidamenti*", diaconi in pietra evitando, ove possibile, interventi di placcaggio con setti in c.a. nei casi in cui non venga garantito un efficace ammorsamento con la preesistente muratura;
- ancorare adeguatamente alle strutture esistenti, balaustre, comignoli, antenne ripetitrici e quant'altro costituisca "*elemento secondario*" di vulnerabilità sismica non strutturale, suscettibile di distacco e crollo a seguito di sollecitazioni dinamiche.

L'elenco degli interventi raccomandati non è da ritenere esaustivo e questo Ufficio rimane disponibile a fornire tutte le necessarie indicazioni utili ad indirizzare i tecnici verso una efficace progettazione degli interventi su strutture soggette ad azione sismica.

5. Revoca della disposizione di servizio del Genio Civile di Messina n. 235 del 26 agosto 2008

Accertato il contenuto della disposizione di servizio del Genio Civile di Messina n. 235 del 26 agosto 2008 e rilevato come a seguito della sentenza n.3947/2015 pronunciata dalla III Sezione Penale della Corte di Cassazione la medesima Corte ha ritenuto di dichiarare nuovo indirizzo giurisprudenziale in ossequio al quale, affinché si configuri la violazione di norme antisismiche non rilevano né la natura delle opere né i materiali usati poiché all'uopo è sufficiente che le opere siano realizzate in zona sismica.

Che tale sentenza evidenzia altresì che risulta altresì irrilevante la precarietà dell'intervento o la sua funzione pertinenziale.

Ritenuto pertanto opportuno che questo Ufficio, anche al fine di evitare dubbi interpretativi, aderisca al citato indirizzo giurisprudenziale per ciò che afferisce le opere non assoggettabili alla normativa sismica, **viene revocata in autotutela la disposizione di servizio emanata dal dirigente pro tempore dell'Ufficio del Genio Civile di Messina n. 235 del 26 agosto 2008 relativa ad opere per la cui realizzazione fu ritenuta non necessaria l'autorizzazione ai fini sismici.**

Gli Ordini Professionali vorranno dare, per il seguito di competenza, adeguata pubblicità del presente provvedimento, nei confronti dei propri iscritti.

Conseguentemente a tale revoca, per la realizzazione di qualsiasi opera soggetta ad azione sismica dovrà essere depositato progetto di verifica strutturale e sismica con le modalità previste ai sensi della legge regionale 10/08/2016 n° 16, che ha recepito con modifiche il T.U. dell'edilizia di cui al D.P.R. 380/01.

Rilevandosi pertanto che l'acquisizione di tutti i pareri di competenza dei diversi Enti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 380/01 recepito con l'art. 1 della L.R. 16/2016, rimane di competenza esclusiva dello sportello unico per l'edilizia, istituito presso il Comune in cui ricade l'opera e che, in adempimento all'art.16 della L.R. 16/2016, che recepisce con modifiche l'art. 94 (già art.18 L.64/74) del DPR 380/2001, rimangono attive le procedure di deposito dei progetti ai sensi dell'art.32 della L.R.7/2003, in coerenza alle suddette norme, in deroga all'art. 5 del D.P.R. 380/01, il relativo progetto dovrà essere depositato presso il Genio Civile ai sensi dell'art. 32 della L.R.7/2003 trasmettendo successivamente la relativa attestazione allo sportello unico comunale.

6. Costituzione sportello per l'accelerazione delle procedure "sisma bonus"

Come noto, con D.M. n.58 del 28 febbraio 2017 sono state emanate le "*Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni*" finalizzate all'individuazione del livello di classificazione del rischio sismico nelle costruzioni.

Tale Decreto ha permesso l'attivazione del cosiddetto "Sismabonus" cioè la possibilità di avvalersi degli incentivi fiscali, previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge di Bilancio 2017.

Per tutti gli edifici di civile abitazione, ad esclusione degli edifici a valenza monumentale o culturale per i quali il MIBACT dovrà definire apposito dispositivo normativo, le linee guida consentono di comprendere quali sono gli interventi e i costi da sostenere per portare la struttura ad avere coefficienti di sicurezza più vicini a quelli previsti dalle norme, un livello di rischio sismico minore dell'attuale ed in che misura tali interventi possano essere finanziati.

Il proprietario ha oggi, quindi, gli strumenti per comprendere se e come intervenire per la messa in sicurezza di un fabbricato esistente, oppure decidere di abbatterlo e ricostruirlo.

E' utile evidenziare come la Legge di Stabilità 2017, approvata il 21 dicembre 2016, ha inteso fare del "Sismabonus" l'occasione per un piano volontario dei cittadini, con forti incentivi statali, di valutazione e prevenzione nazionale del rischio sismico degli edifici.

Lo strumento attuativo è, come cennato, il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, n.58 del 28 febbraio 2017.

L'iniziativa governativa trova origine dalla considerazione che i numerosi eventi sismici che si sono verificati negli ultimi decenni hanno comportato per la collettività enormi costi sociali in termini di vittime e di incidenza sulla vita delle comunità e costi economici sostenuti per l'emergenza e la ricostruzione.

Si stima, infatti, che, negli ultimi 50 anni, a causa dei terremoti in Italia vi siano state circa 5.000 vittime ed una spesa annua media di circa tre miliardi di euro per emergenza e ricostruzione.

Finalmente, pertanto, dopo decenni, il grido d'allarme lanciato ripetutamente dalla Comunità Scientifica e dai tecnici del settore viene quindi ascoltato.

E' stata cioè presa coscienza, a livello Istituzionale, che tale enorme contributo, in termini di perdita di vite umane e di danni, spesso irrecuperabili è dovuto fundamentalmente, oltre che ai diversi livelli di pericolosità sismica che contraddistinguono il territorio nazionale, anche a causa dell'elevata vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente.

Patrimonio, peraltro, caratterizzato da ricorrenti e variegata tipologie edilizie che lo connotano in termini di peculiari indicatori di vulnerabilità sismica. Le Linee Guida nascono pertanto dalla necessità di affrontare la mitigazione del rischio sismico in tutte le zone sismiche del Paese, promuovendo una cultura della conoscenza e della prevenzione.

Dal punto di vista dei contenuti tecnici, le Linee guida sono uno strumento di semplificazione che permette di dare attuazione alla Legge di Bilancio 2017, senza richiedere strumenti e concetti diversi da quelli già utilizzati dai professionisti nell'applicazione delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni.

La legge di bilancio 2017 ha introdotto quindi il cosiddetto "bonus sismico" per gli edifici, attraverso la modifica e l'integrazione dell'art. 16, comma 1 bis e seguenti del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

Tale legge n.232 dell' 11 dicembre 2016, all'art. 1, comma 2 lett.c), ha modificato ed integrato la legge n. 63/13 sostituendo il comma 1 bis ed introducendo i commi 1 ter e 1 quater all'art. 16.

In particolare, a seguito di queste ultime modifiche, ai fini dell'attuazione del richiamato "bonus sismico" erano necessari due ulteriori adempimenti, di cui uno di competenza esclusiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'altro discendente da un "provvedimento" del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il provvedimento di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ossia un decreto ministeriale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è quello indicato al comma 1 quater dell'art. 16 della legge n. 90/13 (D.M. n.58 del 28 febbraio 2017), relativo ai seguenti aspetti espressamente indicati dalla norma primaria e cioè:

- Definizione delle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni
- Modalità di attestazione dei professionisti abilitati sull'efficacia degli interventi

Tali adempimenti hanno l'indubbia funzione non solo di tutelare il cittadino e la comunità, ma anche lo Stato, sia per i controlli preventivi, in corso dei lavori e finali, compresi quelli relativi all'accesso dei benefici fiscali.

Le Linee Guida approvate con il citato Decreto attuativo affrontano, con un nuovo approccio, il tema della classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni esistenti coniugando:

- il rispetto del valore della salvaguardia della vita umana, mediante i livelli di sicurezza previsti dalle Norme tecniche per le costruzioni;
- la considerazione delle possibili perdite economiche e delle perdite sociali.

Altro aspetto essenziale delle linee guida è quello relativo alle attestazioni che dovranno essere effettuate dal progettista che, all'atto della presentazione del progetto, deve asseverare, secondo i contenuti delle Linee Guida, la Classe di Rischio in cui ricade l'edificio prima e dopo gli interventi progettati.

Il Direttore dei Lavori, in sede di relazione a strutture ultimate prevista dal DPR 380/2001, darà conto della avvenuta esecuzione delle opere come asseverate dal progetto.

Nel certificato di collaudo statico, il collaudatore statico, quando previsto dalle vigenti norme, dichiarerà la collaudabilità delle opere eseguite in conformità al progetto asseverato.

Le Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti costituiscono naturalmente il riferimento tecnico-scientifico delle Linee Guida.

Si segnala, infine, come, la classificazione sismica di una costruzione è una attività di carattere professionale che, nello scenario più ampio della riduzione del rischio sismico, richiede un approccio multidisciplinare.

Per consentire pertanto l'accelerazione delle procedure volte a mettere in sicurezza sismica i fabbricati che usufruiranno di tali incentivi fiscali, l'Ufficio del Genio Civile di Messina ha attivato uno sportello per l'accoglimento delle relative istanze.

Lo sportello è ubicato presso il front office di questo Ufficio, coordinato dal Dirigente della U.O.3 e posto alle dirette dipendenze dello scrivente ingegnere Capo Dirigente del Servizio.

Lo sportello si occuperà dell'accoglimento e dell'istruttoria dei calcoli statici dei previsti interventi di mitigazione del rischio sismico e dei successivi provvedimenti di deposito delle relazioni a strutture ultimate e collaudi statici.

7. Conclusioni

Si allega ai presenti Indirizzi, documentazione fotografica (*Allegato 2*) con rappresentazione del danno in corrispondenza di preesistenti indicatori di vulnerabilità sismica.

E' fatto obbligo a tutti i soggetti responsabili degli sportelli unici per l'edilizia, all'atto dell'accettazione delle istanze, verificare la coerenza degli interventi proposti alle prescrizioni di cui al presente atto di indirizzo.

E' fatto obbligo a tutti gli Ordini e Collegi professionali, diffondere e recepire le linee di indirizzo impartite con il presente atto a salvaguardia della pubblica e privata incolumità al fine di ridurre gli attuali livelli di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente e di futura realizzazione.

Il Dirigente del Servizio

L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Leonardo SANTORO)

